



CNA  
PPC  
CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI  
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

PAT

PROFESSIONI  
AREA  
TECNICA



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Prot. CNAPPC **0000064/13**  
Cod. N1

Prot. CNI U-nd/**490/2013**

Prot. PAT U-nd/**5/2013**

Avv. Prof. Paola Severino Di Benedetto  
Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Prof. Mario Monti  
Largo Chigi, 19  
00187 Roma

Al Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio  
Avv. Antonio Catricalà  
Largo Chigi, 19  
00187 Roma

Al Vice Ministro competente sulle Infrastrutture  
Avv. Mario Ciaccia  
Piazzale Porta Pia, 1  
00198 Roma

All'Ufficio Legislativo  
del Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

All'Ufficio Legislativo  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Piazzale Porta Pia, 1  
00198 Roma

All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture  
Via di Ripetta, 246  
00186 Roma

Agli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche  
LORO SEDI

Oggetto: Legalità e Parametri.

Ill.mo Sig. Ministro,

anche a nome delle altre professioni dell' area tecnica (Agronomi, Geologi, Periti Agrari, Periti Industriali, Geometri, Chimici, Tecnologi Alimentari), ci rivolgiamo nuovamente a Lei per chiederLe di procedere al più presto all'emanazione del "Decreto Ministeriale per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria".

Tale provvedimento è previsto dall'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'articolo 9 comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, stabilendo che *«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto»*. Contestualmente, al comma 2 del detto articolo 5, si chiarisce che *«fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali»*.

Si tratta della disciplina attesa da anni dai professionisti dell'area tecnica, dalle società d'ingegneria e dalle Pubbliche Amministrazioni, perché consente di ovviare ad alcune gravi distorsioni del sistema di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, sistema che allo stato, nella maggior parte dei casi, è rimesso alla discrezionalità dei Responsabili Unici del Procedimento, che hanno pertanto il potere di stabilire l'entità dei compensi delle prestazioni tecniche necessarie, a loro libero ed ingiustificato arbitrio.

Ciò causa non solo scadimento della qualità delle prestazioni ma anche e soprattutto occasioni di violazione delle norme, in particolare comunitarie, sulle soglie di applicazione delle diverse modalità di definizione dei bandi di gara, facilitando anche situazioni di corruzione, non essendo determinabile la responsabilità dei RUP.

Gli Ordini scriventi, ma anche tutte le altre categorie tecniche, attendono da mesi l'emanazione del provvedimento e stanno fattivamente collaborando con l'Ufficio Legislativo di codesto Ministero, al quale riconosciamo particolare competenza e disponibilità nel portare avanti la bozza, ormai pronta, del Decreto. Invece, è con sincero rincrescimento che non ravvisiamo, da parte delle altre amministrazioni dello stato, analoga disponibilità a procedere e concludere l'iter di formazione del provvedimento, dopo mesi di istruttoria. Anzi, è stata resa nota l'emanazione di pareri

che contestano, in base ad assunti opinabili (se non, in alcuni casi, del tutto arbitrari), i contenuti dell'articolato proposto. Ciò che desta preoccupazione è, soprattutto, che si metta in dubbio la legittimità e la necessità del Decreto stesso, così sconfessando apertamente la legittimità della norma primaria di riferimento che, al contrario, pone chiaramente in termini di doverosità l'adozione della nuova disciplina in materia di parametri per le opere pubbliche.

La nostra preoccupazione è pertanto grande, anche in considerazione di alcuni articoli pubblicati sul tema, che danno spazio ad errate interpretazioni del provvedimento che, si sostiene, non rispetta la prescrizione di compensi inferiori a quelli stabiliti dalle precedenti tariffe, senza tenere nel dovuto conto le differenze e novità della nuova normativa, non automaticamente comparabile con quella precedente, peraltro carente in molti aspetti.

Non a caso l'art. 5 della legge citata prevede l'emanazione di nuovi parametri, e non la banale riproposizione dei precedenti, essendo necessario tener conto delle nuove esigenze e della necessità di aggiornamento.

Come spesso avviene in questo Paese, è possibile che gruppi di potere più o meno organizzati, in particolare grandi stazioni appaltanti pubbliche, con capacità di "influenza", possano tentare di contrastare l'iter del provvedimento, che impedirebbe la discrezionalità oggi esistente nella definizione dei compensi e che consente, senza in pratica assumersi responsabilità, turbative dei sistemi di affidamento.


Pertanto, La preghiamo, conoscendo la sua sensibilità sui temi della legalità e della lotta alla corruzione nella P.A., di sollecitare gli Uffici competenti di valutare con sollecitudine e con spirito costruttivo il lavoro già svolto e di portarlo a compimento con assoluta urgenza.

In attesa di un incontro nel quale potremo meglio esporLe la questione, Le porgiamo distinti saluti.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

(Arch. Leopoldo Freyrie)



Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
e Coordinatore delle Professioni Area Tecnica

(Ing. Armando Zambrano)

